

## ALIQUOTE E DETRAZIONI IRPEF Dal 1° Gennaio 2014

### *Imposta per scaglioni annui di reddito*

Reddito complessivo (euro)	Scaglioni di reddito (euro)	Aliquota %	Imposta annua lorda (euro)	
			per scaglione	cumulata
Fino a 15.000,00	15.000,00	23	3.450,00	3.450,00
28.000,00	13.000,00	27	3.510,00	6.960,00
55.000,00	27.000,00	38	10.260,00	17.220,00
75.000,00	20.000,00	41	8.200,00	25.420,00
oltre	oltre	43	-	-

N.B. - Se alla formazione del reddito complessivo concorrono solo redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l'intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro ed il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, l'imposta non è dovuta.

Ai soggetti la cui imposta netta dovuta per l'anno 2006 risulta pari a zero è attribuita, per l'anno 2007, una detrazione fiscale pari a euro 150. Un'ulteriore detrazione fiscale pari a euro 150 è attribuita per ciascun familiare a carico (art. 44, D.L. n. 159/2007, D.M. 8.11.2007).

### *Detrazioni per lavoro dipendente*

Reddito complessivo (euro)	Importo annuo (euro)
- fino a 8.000,00	1.880,00 (*)
- oltre 8.000,00 fino a 28.000,00	$978 + \{902 \times [(28000 - RC) : 20000]\}$
- oltre 28.000,00 fino a 55.000,00	$978 \times [(55000 - RC) : 27000]$

RC = Reddito Complessivo

(\*) L'ammontare della detrazione effettivamente spettante, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato l'importo minimo della detrazione effettiva è pari a 1.380 euro.

I valori risultanti dai rapporti **[(28000 - RC) : 7000]** (per i redditi superiori a 8.000 euro fino a 28.000 euro) e **[(55000 - RC) : 27000]** (per i redditi superiori a 28.000 euro fino a 55.000 euro) si assumono nelle prime quattro cifre decimali.

### *Detrazioni per coniuge, figli e altri familiari a carico*

Le detrazioni in oggetto spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

### *Detrazioni per il coniuge a carico*

Reddito complessivo (euro)	Importo annuo (euro)
- fino a 15.000,00	$800 - [110 \times (RC : 15.000)]$
- oltre 15.000,00 fino a 40.000,00	690
- oltre 40.000,00 fino a 80.000,00	$690 \times [(80.000 - RC) : 40.000]$

RC = Reddito Complessivo

I valori risultanti dai rapporti **(RC : 15.000)** (per i redditi fino a 15.000 euro) e **[(80000 - RC) : 40000]** (per i redditi superiori a 40.000 euro e fino a 80.000 euro) si assumono nelle prime quattro cifre decimali; se uguali a 0 la detrazione non compete. Se il risultato del rapporto **(RC : 15.000)** è uguale a 1, la detrazione compete nella misura di 690 euro.

### *Detrazioni aggiuntiva per il coniuge a carico*

Reddito complessivo (euro)	Importo annuo (euro)
- oltre 29.000,00 fino a 29.200,00	10,00
- oltre 29.200,00 fino a 34.700,00	20,00
- oltre 34.700,00 fino a 35.000,00	30,00
- oltre 35.000,00 fino a 35.100,00	20,00
- oltre 35.100,00 fino a 35.200,00	10,00

*Detrazioni per i figli a carico*

Tipologia	Importo annuo (euro)
Per ogni figlio	950,00
Per ogni figlio di età inferiore ai 3 anni	1.220,00
Importo aggiuntivo per ogni figlio portatore di handicap	400,00
Importo aggiuntivo per contribuenti con più di 3 figli a carico (per ciascun figlio a partire dal primo)	200,00

La detrazione massima indicata in tabella deve essere riproporzionata in base alla seguente relazione:

$Detrazione \times [(95.000 - RC) : 95.000]$

dove RC = reddito complessivo.

Se il valore risultante dal rapporto **[(95.000 - RC) : 95.000]** è pari a zero, minore di zero o uguale a 1, le detrazioni non competono. I valori compresi tra zero ed 1 si assumono nelle prime quattro cifre decimali. In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste per il coniuge a carico.

*Ulteriore detrazione per famiglie numerose*

In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo a 1.200 euro.

La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo.

*Detrazioni per gli altri familiari a carico*

Tipologia	Importo annuo (euro)
Altri familiari a carico	750,00

La detrazione, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, spetta per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

La detrazione massima indicata in tabella deve essere riproporzionata in base alla seguente relazione:

$750 \times [(80.000 - RC) : 80.000]$

dove RC = reddito complessivo.

Se il risultato del rapporto **[(80.000 - RC) : 80.000]** è pari a zero, minore di zero o uguale a 1, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato del rapporto si assume nelle prime quattro cifre decimali.

### **Contributo di solidarietà (dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2016)**

L'art. 2, comm 2, D.L. n. 138/2011 - così come modificato in sede di conversione dalla legge n. 148/2011 - ha introdotto per gli anni 2011, 2012 e 2013 un contributo di solidarietà da applicarsi sul reddito complessivo di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 917/1986 nella misura del 3% sulla parte eccedente € 300.000 e deducibile dal reddito complessivo.

L'art. 1 comma 590, Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha prorogato il contributo per gli anni 2014, 2015 e 2016.

Ai fini della verifica del superamento del limite di 300.000 euro rilevano anche i trattamenti pensionistici di cui al comma 486 della citata legge n. 147/2013, fermo restando che su tali trattamenti il contributo di solidarietà non è dovuto.

### **Contributo di solidarietà sulle pensioni (dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016)**

L'art. 1, comma 486, Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) stabilisce che, con validità per il periodo 1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2016, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a quattordici volte il trattamento minimo INPS, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari:

- al 6 per cento della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino all'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS;

- al 12 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS;

- al 18 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di trenta volte il trattamento minimo INPS.

Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato.

#### **Detrazione per redditi da lavoro autonomo**

Reddito complessivo (euro)	Importo annuo (euro)
- fino a 4.800,00	1.104,00
- oltre 4.800,00 fino a 55.000,00	$1104 \times [(55000 - RC) : 50200]$

RC = Reddito Complessivo

Il valore risultante dal rapporto **[(55000 - RC) : 50200]** (per i redditi superiori a 4.800 euro fino a 55.000 euro) si assumono nelle prime quattro cifre decimali.

#### **Detrazione per redditi di pensione**

Reddito complessivo (euro)	Importo annuo (euro)
- fino a 7.500,00	1.725,00 (*)
- oltre 7.500,00 fino a 15.000,00	$1255 + \{470 \times [(15000 - RC) : 7500]\}$
- oltre 15.000,00 fino a 55.000,00	$1255 \times [(55000 - RC) : 40000]$

RC = Reddito Complessivo

(\*) L'ammontare della detrazione effettivamente spettante, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, non può essere inferiore a 690 euro.

I valori risultanti dai rapporti **[(15000 - RC) : 7500]** (per i redditi superiori a 7.500 euro fino a 15.000 euro) e **[(55000 - RC) : 40000]** (per i redditi superiori a 15.000 euro fino a 55.000 euro) si assumono nelle prime quattro cifre decimali.

#### **Detrazione per redditi di pensione per soggetti di età non inferiore a 75 anni**

Reddito complessivo (euro)	Importo annuo (euro)
- fino a 7.750,00	1.783,00 (*)
- oltre 7.750,00 fino a 15.000,00	$1297 + \{486 \times [(15000 - RC) : 7250]\}$
- oltre 15.000,00 fino a 55.000,00	$1297 \times [(55000 - RC) : 40000]$

RC = Reddito Complessivo

(\*) L'ammontare della detrazione effettivamente spettante, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, non può essere inferiore a 713 euro.

I valori risultanti dai rapporti **[(15000 - RC) : 7250]** (per i redditi superiori a 7.750 euro fino a 15.000 euro) e **[(55000 - RC) : 40000]** (per i redditi superiori a 15.000 euro fino a 55.000 euro) si assumono nelle prime quattro cifre decimali.